



Prot. n. 26/19

Roma, 12 marzo 2019

Comunicazione via E-Mail
n. 5 fogli compreso il presente

Preg.mi
Presidenti dei COA

Preg.mi
Delegati Congressuali

Preg.mi
Componenti dell'OCF

LORO SEDI

OGGETTO: SESSIONE ULTERIORE DEL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Ill.mi Sigg.ri Presidenti, Preg.mi Colleghi,

come ormai noto, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, su espressa richiesta dell'Organismo Congressuale Forense (che aveva assunto conforme delibera nell'assemblea del 21 e 22.12.2018) ha convocato una sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense sui temi de: 1- la salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività e 2- le prospettive di riforma del codice di procedura penale.

Il percorso di avvicinamento alla seduta congressuale merita però particolare attenzione, in ragione dei ristretti tempi di organizzazione e del fatto che le sessioni ulteriori hanno trovato nello statuto congressuale una sola disciplina di cornice (per esigenze su cui, per ragioni di brevità, non è possibile soffermarsi in questa sede).

Si rende quindi opportuno formulare alcune avvertenze al fine di garantire che, pur nella autonomia garantita alle singole realtà territoriali, sia assicurata un sufficiente grado di omogeneità nei passaggi formali.



1. DELEGATI CONGRESSUALI

La sessione congressuale del 5/6.04.2019, costituisce articolazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense e verrà celebrata dagli stessi Delegati Congressuali eletti in vista della sessione ordinaria di Catania.

Quanto ai Delegati di diritto, ai sensi dell'art. 4, 2° comma dello Statuto, rivestono tale qualità i Presidenti di COA in carica al momento dello svolgimento delle sedute: per tale ragione, relativamente agli Ordini in cui si siano già tenute le elezioni per il rinnovo dei Consigli, subentrano nella funzione di Delegato i Colleghi eletti nella carica apicale.

Quanto ai Delegati di matrice elettiva, si evidenzia che in caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, ivi inclusa l'ipotesi di Delegati eletti alla carica di Presidente di COA, subentra il primo dei non eletti in ragione del rimando alla specifica disciplina di cui alla legge 12.07.2017 n. 133 (art. 16) posto dall'art. 4, 5° comma dello Statuto. Solo laddove non vi siano Colleghi subentranti si dovrà procedere alla celebrazione di elezioni suppletive.

Con riferimento alle ipotesi di sostituzione, si evidenzia la opportunità che si proceda quanto prima alla proclamazione dei subentranti ed a comunicare i nuovi nominativi alla Commissione Verifica Poteri del Congresso.

2. DIBATTITO SUI TEMI CONGRESSUALI

La sessione ulteriore, non necessitando di elezione dei delegati, non contempla la celebrazione della relativa assemblea degli iscritti.

Cionondimeno, si segnala che i temi congressuali, le ipotesi di mozioni e le formalità di loro presentazione ben potranno formare oggetto, secondo le specificità territoriali, di incontri distrettuali o circondariali con i Delegati Congressuali ed eventualmente con gli iscritti. Tali incontri potranno essere svolti con la attiva partecipazione dei Componenti dell'Assemblea dell'OCF di rispettiva pertinenza territoriale, i quali potranno illustrare più approfonditamente le ragioni che hanno indotto l'OCF a richiedere la convocazione della sessione congressuale.

3. MOZIONI

Per quanto attiene alla presentazione delle mozioni, la sessione congressuale, per le già evidenziate ragioni di celerità, non prevede il meccanismo di presentazione e sottoscrizione



telematica di cui all'art. 5, commi da 1 a 7, dello Statuto. In applicazione del comma 9° dell'art. 5 dello Statuto, le mozioni potranno essere presentate anche da qualsiasi Avvocato, anche non Delegato, purché in forma cartacea e con la materiale sottoscrizione di almeno n. 50 Delegati appartenenti ad almeno dieci Ordini diversi, entro le tre ore successive all'inizio dei lavori congressuali.

Sempre con riferimento alle mozioni, sarà utile segnalare agli iscritti l'opportunità che le mozioni congressuali, in quanto volte ad assumere atti di indirizzo politico e per la natura dei temi sottoposti alla sessione congressuale, siano formulate in modo da fissare i principi di cui si intende perseguire il conseguimento, piuttosto che in forma di dettagliata specificità come invece accaduto in molti casi nella sessione ordinaria di Catania.

4. TEMI CONGRESSUALI

I temi congressuali, come sopra riportati, meritano qualche approfondimento.

Da tempo l'Organismo Congressuale Forense, nella sua attività di interlocuzione con le compagini di governo che si sono succedute, con le forze politiche, con la Magistratura e con le parti sociali, ha acquisito acuta consapevolezza, oltre che del costante indebolimento della giurisdizione, di una preoccupante tendenza al progressivo mutamento della sua funzione sociale. In particolare si percepisce un significativo scivolamento dell'azione degli organi della giurisdizione verso il mero esercizio di potere e, per correlato, la preoccupante tendenza all'affievolimento della capacità di risposta alle esigenze di tutela dei diritti e di composizione dei conflitti sociali da parte della giurisdizione.

Vi sono numerosi e significativi indicatori di tale duplice deriva.

Si pensi al ruolo di supplenza che l'azione di repressione dei reati sta svolgendo rispetto alla debolezza delle azioni politiche ed amministrative, fenomeno che, letto unitamente alla spettacolarizzazione della repressione penale quale risposta alla esigenza di sicurezza sociale, traccia un quadro retrivo ed illiberale in un cui, alla sempre maggiore richiesta di sanzione giustizialista ed esemplare, fa da contraltare una progressiva e pesante contrazione delle prerogative difensive processuali dell'imputato.

Si pone dunque l'esigenza che il Congresso Nazionale Forense, anche in ragione delle ipotesi di riforma del codice di procedura penale *in itinere*, contestualizzandone la tematica, ribadisca i principi cui la Giurisdizione penale, nella prospettiva posta dall'Avvocatura Italiana, debba uniformarsi.

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60

Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

PEC: organismocongressualeforense.pec.it



Ma il rischio di deriva illiberale e regressiva della nostra giurisdizione si coglie anche su un piano più generale, nell'irrigidimento e nella riduzione degli strumenti di interpretazione offerti per la interpretazione evolutiva del nostro ordinamento giuridico conseguente all'affermazione di principi nomofilattici che, introdotti con riferimento alle decisioni a sezioni unite della Corte di Cassazione ed in corso di recepimento anche nelle altre sedi giurisdizionali, sono potenzialmente idonei ad impedire l'adeguamento dinamico all'evoluzione sociale e tecnologica del sistema delle tutele dei diritti.

Sotto altro profilo, la tutela giurisdizionale è sempre meno percepita come una funzione primaria dello Stato di Diritto e troppo spesso, nel linguaggio comune e nel comune sentire, viene accomunata ad un mero "servizio", al pari di altri servizi di natura amministrativa, cosicché si profila il rischio che intere branche di giurisdizione possano essere demandate a plessi di "giurisdizione privata", oggetto di strumenti alternativi alla giurisdizione statale. Con l'ulteriore rischio che, definita la giurisdizione in termini di servizio e acclarata la inefficienza dell'organizzazione giudiziaria da parte dello Stato, si aprano sempre maggiori spazi alla gestione in forma economica del servizio di risoluzione dei conflitti e delle incertezze interpretative.

La questione si pone con particolare urgenza e gravità nel campo del diritto civile, dove la giurisdizione, per il modo in cui viene esercitata, fa fatica a svolgere il proprio ruolo di composizione dei conflitti economici e sociali.

Si ha riguardo, certamente, alle conseguenze del ritardo della risposta del Giudice civile nella regolazione dei rapporti economici, con particolare riferimento agli operatori di piccole e medie dimensioni, ed alle distorsioni di sistema che ne conseguono; ma non minore attenzione merita la tendenza, sempre più accentuata, a sottrarre alla sfera ed alla volontà delle parti la disponibilità dei diritti fatti valere in giudizio, con il rischio del progressivo scivolamento verso un processo autoritario e snaturato nella sua essenza.

Tale fenomeno tende, del resto, a manifestarsi anche sul piano della adeguatezza della giurisdizione a dare composizione dei conflitti sociale. Si pensi ad esempio alla tendenza involutiva ed autoritaria che si sta manifestando nelle riforme *in itinere* con riguardo al ruolo della giurisdizione nella composizione dei conflitti familiari.

Alle preoccupanti linee involutive così evidenziate, si aggiungono problemi specifici, ma non meno rilevanti, attinenti ai singoli plessi di giurisdizione, come la debolezza della risposta giudiziaria amministrativa contro gli atti di esercizio del potere lesivi e gli abnormi costi di accesso, che riducono in modo gravissimo la concreta possibilità che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive trovi nella giurisdizione la sede naturale della sua esplicazione. Né si può sottovalutare il depotenziamento che deriva alla giurisdizione (in specie quella



amministrativa) dall'ampliamento del campo di azione delle amministrazioni indipendenti, i cui atti sono soggetti ad un sindacato giurisdizionale "debole" per giuridica definizione.

Analoghe considerazioni possono essere svolte rispetto alla strutturale inadeguatezza del sistema di tutela tributaria, che ancora non è dotato di un giudice totalmente terzo e adeguatamente specializzato.

Riguardo ai rischi così paventati, occorre evidenziare che l'Avvocatura Italiana vede, nel proprio ruolo di garante della tutela dei diritti in generale, oltre che la propria primaria funzione sociale, anche il proprio specifico campo di azione e, in ultima analisi, il riconoscimento di una vera e propria riserva costituzionale e legale, che costituisce l'unica vera prospettiva di un suo riposizionamento al centro della dinamica economico-sociale.

È proprio in tale prospettiva che l'Organismo Congressuale auspica che la sessione ulteriore del Congresso ed i Delegati Italiani vaghino il ruolo che la Giurisdizione sta assumendo nel sistema delle tutele e, rimettendo al centro del dibattito nazionale e dell'azione riformatrice del Legislatore e del Governo la Giurisdizione quale primaria funzione dello Stato per la tutela dei diritti, ne fissino i principi generali, cui l'Organismo Congressuale Forense dovrà attenersi nella propria azione

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico